

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 - Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto.

Si richiama l'attenzione degli uffici un indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 108 del 6/4/2020, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione del 1° aprile 2020, che istituisce, a decorrere dal 7 aprile 2020, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (*rovings*) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, attualmente classificati con i codici Taric 7019 39 00 80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 e 7019 90 00 80.

Al riguardo, si fa presente che:

- 1) L'aliquota generale del dazio antidumping definitivo (CADD C999), applicabile al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, è pari al 99,7% per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese ed al 20% per quelle originarie dell'Egitto.
- 2) Per l'individuazione delle aliquote individuali del dazio antidumping, riservate a talune Società, ed alle relative modalità di applicazione, si rimanda alla consultazione del suddetto regolamento (UE) 2020/492, allegato alla presente.

N. TAR 2020 - 018

N. PROTOCOLLO 108504/RU del 6 aprile 2020

DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione

**Regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione del 1° aprile 2020
che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro
tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto**

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tessuti di filati tessili e/o filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) in fibra di vetro a filamento continuo, tessuti e/o cuciti, con o senza altri elementi, esclusi i prodotti che sono impregnati o preimpregnati e i tessuti a maglia aperta con celle di lunghezza e larghezza superiori a 1,8 mm e di peso superiore a 35 g/m², originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto, attualmente classificati con i codici NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 ed ex 7019 90 00 (codici TARIC 7019 39 00 80, 7019 40 00 80, 7019 59 00 80 e 7019 90 00 80).

2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping definitivo	Codice aggiuntivo TARIC
Repubblica popolare cinese	Jushi Group Co. Ltd; Zhejiang Hengshi Fiberglass Fabrics Co. Ltd; Taishan Fiberglass Inc.	99,7%	C531
Repubblica popolare cinese	PGTEX China Co. Ltd; Chongqing Tenways Material Corp.	37,6%	C532
Repubblica popolare cinese	Altre società che hanno collaborato non incluse nel campione elencate nell'allegato	37,6%	
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	99,7%	C999
Egitto	Jushi Egypt For Fiberglass Industry S.A.E; Hengshi Egypt Fiberglass Fabrics S.A.E.	20,0%	C533
Egitto	Tutte le altre società	20,0%	C999

3. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figurino una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che emette tale fattura, identificato dal nome e dalla funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il quantitativo di (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice aggiuntivo TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca elementi di prova sufficienti alla Commissione, l'allegato può essere modificato aggiungendo tale nuovo produttore esportatore all'elenco delle società non incluse nel campione che hanno collaborato e che sono pertanto assoggettate alla media ponderata appropriata dell'aliquota del dazio antidumping, pari al 37,6%. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:

- a) non ha esportato le merci di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica popolare cinese nel corso del periodo dell'inchiesta (tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018);
- b) non è collegato a un esportatore o produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento; e

c) ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione dopo la fine del periodo dell'inchiesta.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2020.

ALLEGATO

Produttori esportatori cinesi che hanno collaborato non inseriti nel campione

Nome della società	Codice aggiuntivo TARIC
Changshu Dongyu Insulated Compound Materials Co., Ltd	B995
Changzhou Pro-Tech Industry Co., Ltd	C534
Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd;	C535
Jiangsu Jiuding New Material Co., Ltd	C536
Neijiang Huayuan Electronic Materials Co., Ltd	C537
NMG Composites Co., Ltd	C538
Zhejiang Hongming Fiberglass Fabrics Co., Ltd	C539